

E' stata rimessa all' Adunanza plenaria la questione se sia consentito ad un'impresa, componente il raggruppamento, di ridurre la propria quota di esecuzione

Autore: Redazione

In: Giurisprudenza commentata

Con ordinanza è stata rimessa all' Adunanza Plenaria la questione riguardante un'**impresa**, componente raggruppamento temporaneo di imprese, la quale possieda il requisito di **qualificazione in misura insufficiente** per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell'offerta, se si debba ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l'intera quota di esecuzione dei lavori.

Diversi orientamenti

Sul punto il Consiglio ha ricordato l'esistenza di diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento (Cons, St., sez. V, 2 luglio 2018, n. 4036; id. 22 agosto 2016, n. 3666; id. 25 febbraio 2016, n. 786) **il difetto del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si era impegnata una delle imprese** costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell'offerta è **causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se, per ipotesi, il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori.**

Questo primo orientamento fa riferimento alla distinzione tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione.

I **requisiti di qualificazione** risultano essere le **caratteristiche soggettive** del concorrente che aspira all'aggiudicazione e consentono alla stazione appaltante di valutare la capacità imprenditoriale del concorrente a realizzare quella parte di lavoro che gli sarà poi eventualmente aggiudicata. Al contrario, la **quota di partecipazione**, risulta essere la **percentuale di "presenza" all'interno del raggruppamento** e ha riflessi sulla responsabilità del componente all'interno del raggruppamento stesso. Infine per **quota di esecuzione** si intende la **parte di lavoro, servizio o fornitura** che verrà effettivamente realizzata nel caso di affidamento.

In ragione di ciò, si esclude che il requisito di qualificazione possa essere preso in considerazione per il

raggruppamento nel suo complesso, dovendo necessariamente riguardare il singolo componente del raggruppamento. Si precisa peraltro che questo non significa reintrodurre surrettiziamente il principio della triplice corrispondenza, ma soltanto rendere necessaria la corrispondenza tra la quota di esecuzione e quella di qualificazione, in applicazione del dettato normativo.

Un diverso orientamento (Cons. St., sez. V, 8 novembre 2017, n. 5160; id., sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1293) stabilisce che l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura non è consentita, in presenza di tre condizioni: che lo **scostamento tra il requisito di qualificazione dichiarato e la quota di lavori** per la quale l'operatore si è impegnato non sia eccessivo; che il **raggruppamento nel suo complesso sia comunque in possesso dei requisiti sufficienti** a coprire l'intero ammontare dell'appalto; che il **raggruppamento abbia la forma di raggruppamento orizzontale**. A sostegno di tale ipotesi ricorre il principio del **favor participationis**, che risulterebbe frustrato dall'esclusione di un raggruppamento che, nel suo complesso, possenga i requisiti di partecipazione.

Il TAR ha dunque messo in luce i due opposti orientamenti per cui: il **primo orientamento lo ritiene "personale"**, ossia riferito alla singola impresa facente parte del raggruppamento; il **secondo orientamento invece lo ritiene riferibile al raggruppamento nel suo complesso**, con la conseguenza che non costituisce motivo di esclusione il caso in cui il singolo componente non possieda un requisito di qualificazione sufficiente per l'esecuzione della propria quota di lavori, se il raggruppamento nel suo complesso è "sovrabbondante" rispetto al requisito richiesto dal bando.

Ha quindi rilevato la Sezione che a seconda della soluzione che si intenda dare al contrasto tra opposti orientamenti sottoposto all'Adunanza plenaria, altra questione viene a porsi in via subordinata.

L'ordinanza di rimessione all'Adunanza Plenaria

Nell'ipotesi in cui si ammetta che l'impresa, la quale ha assunto una quota di lavori eccessiva rispetto al requisito di qualificazione posseduto, la modifica in corso di procedura (per essere nella fase successiva a quella di presentazione delle offerte) della quota di esecuzione dei lavori, così da impedire l'esclusione del raggruppamento, occorre definire le condizioni in presenza delle quali detta modifica può ammettersi. Le sentenze richiamate nel secondo orientamento, infatti, hanno posto la condizione che lo scostamento (tra quota di esecuzione assunta e requisito di qualificazione posseduto) sia minimo, al punto da poter qualificare lo stesso alla stregua di un errore materiale (Cons. St., sez. V, 6 marzo 2017, n. 1041).

Ove si voglia dar seguito a tale impostazione, sarà necessario **determinare la soglia, superata la quale, lo scostamento non possa più essere considerato "minimo"**.

Sempre nell'ipotesi **in cui si sposi il secondo orientamento** che, mediante la modifica della quota di esecuzione dichiarata, evita l'esclusione del raggruppamento, **è opportuno chiarire se la stazione appaltante, che lo scostamento riconosca, debba ricorrere al soccorso istruttorio** (opzione esclusa da Cons. St., sez. V, 2 luglio 2018, n. 4036) per concedere al raggruppamento di operare la modifica consentita, o possa farne a meno procedendo direttamente alla valutazione dell'offerta, per avere essa

stessa - si potrebbe dire "d'ufficio" - accertato che la riduzione della quota di esecuzione in capo ad una delle imprese è compensata dal maggior requisito di qualificazione posseduto da altro componente.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/stata-rimessa-all-adunanza-plenaria-la-questione-sia-consentito-ad-unimpresa-componete-raggruppamento-ridurre-la-propria-quota-esecuzione/>